

Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori) e per la disciplina delle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture antiviolenza ai sensi degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2023, n. 215

Art. 1 (modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 215/2023)

Art. 2 (modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 215/2023)

Art. 3 (sostituzione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 215/2023)

Art. 4 (modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 215/2023)

Art. 5 (norme transitorie)

Art. 6 (entrata in vigore)

Art. 1 (modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 215/2023)

1. All'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2023, n. 215 (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori) e per la disciplina delle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture antiviolenza ai sensi degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)) dopo le parole: <<concorrono le spese per>> sono inserite le seguenti: <<il funzionamento della struttura e per i servizi di ospitalità, tra cui>>.

Art. 2 (modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 215/2023)

1. All'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 215/2023 le parole <<5.000,00 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<10.000,00 euro>>.

Art. 3 (sostituzione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 215/2023)

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 215/2023 è sostituito dal seguente:

<<Art. 20 (interventi regionali di protezione, sostegno e reinserimento a favore di donne vittime di violenza e interventi per autori di violenza)

1. Le risorse del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni destinate al finanziamento degli interventi di protezione, sostegno e reinserimento a favore di donne vittime di violenza e degli interventi per autori di violenza di cui agli articoli 6 e 9 della legge regionale 12/2021, sono destinate al finanziamento dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio, delle Case di semiautonomia e dei Centri per autori di violenza autorizzati, accreditati e iscritti nell'elenco regionale delle strutture antiviolenza di cui all'articolo 15.

2. Le risorse sono assegnate annualmente ai soggetti che gestiscono le strutture antiviolenza di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari al 50 per cento delle risorse disponibili viene ripartita sulla base del numero di strutture attive, riservando:

1) il 50 per cento della quota ai Centri antiviolenza;

2) il 5 per cento della quota agli sportelli territoriali afferenti a ciascun Centro antiviolenza;

- 3) il 20 per cento della quota alle Case rifugio;
- 4) il 20 per cento della quota alle Case di semiautonomia;
- 5) il 5 per cento della quota ai Centri per gli autori di violenza;
- b) una quota pari al 30 per cento delle risorse disponibili viene ripartita sulla base del numero di posti letto disponibili nelle strutture, riservando:
 - 1) il 60 per cento della quota alle Case rifugio;
 - 2) il 40 per cento della quota alle Case di semiautonomia;
- c) una quota pari al 20 per cento delle risorse disponibili viene ripartita in relazione al numero di utenti presi in carico, riservando:
 - 1) l'80 per cento della quota ai Centri antiviolenza;
 - 2) il 20 per cento della quota ai Centri per gli autori di violenza.

3. Per accedere al riparto delle risorse, i soggetti che gestiscono le strutture antiviolenza di cui al comma 1 presentano entro il 15 gennaio di ogni anno, alla direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, domanda di finanziamento corredata da dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante della struttura titolare dell'autorizzazione al funzionamento, dalla quale risulti:

- a) la tipologia di struttura antiviolenza;
- b) il numero di sportelli territoriali afferenti a ciascun Centro antiviolenza attivi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- c) il numero di posti letto nelle Case rifugio e nelle Case di semiautonomia risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- d) il numero di utenti presi in carico dai Centri antiviolenza e dai Centri per gli autori di violenza nel corso dell'anno precedente.

4. Le risorse sono concesse ed erogate annualmente in via anticipata per una quota pari al 90 per cento dell'importo complessivo spettante, ovvero nella misura prevista dall'articolo 39 della legge regionale 7/2000 qualora il beneficiario abbia natura di impresa. La quota a saldo è erogata a seguito di presentazione della rendicontazione da effettuarsi secondo le modalità e i termini stabiliti nel provvedimento di concessione. Il provvedimento di concessione del finanziamento e di erogazione dell'anticipo è adottato entro il 31 marzo di ogni anno; il provvedimento di erogazione del saldo è adottato entro novanta giorni dalla presentazione della rendicontazione completa.

5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate a copertura delle seguenti spese di parte corrente, a condizione che siano effettivamente sostenute, registrate nella contabilità, identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi originali:

- a) costi del personale interno ed esterno necessario all'erogazione dei servizi;
- b) costi per la formazione e la supervisione degli operatori;
- c) spese per l'affitto dei locali, per le utenze e altre spese attinenti alla gestione delle sedi dei Centri antiviolenza, incluse quelle dei relativi sportelli territoriali, e delle sedi dei Centri per autori di violenza, incluse quelle dei relativi sportelli territoriali;
- d) spese per l'affitto dei locali, per le utenze, per altre spese attinenti alla gestione delle Case rifugio e delle Case di semiautonomia e per l'acquisto di beni e servizi primari per la vita quotidiana delle donne e dei loro figli minori ospitati, al netto di eventuali entrate introitate a titolo di retta per l'accoglimento;
- e) spese per l'acquisto di beni e servizi primari per la vita quotidiana delle donne e dei loro figli minori presi in carico dai Centri antiviolenza e non inseriti nelle Case rifugio e nelle Case di semiautonomia e spese per il vitto e l'alloggio relativi ad accoglienze emergenziali temporanee;
- f) spese per l'acquisto o il noleggio di forniture e per servizi strumentali e accessori necessari all'espletamento delle attività;
- g) spese per la produzione e la divulgazione di materiale informativo e promozionale;

h) spese di organizzazione, di segreteria e di gestione in misura pari al 10 per cento della spesa complessiva ammessa.

6. In deroga a quanto previsto al comma 5, in caso di gestione diretta delle strutture da parte di enti locali o di enti del servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera a), e comma 6, della legge regionale 12/2021, non sono ammissibili le spese per il personale dipendente dell'ente.

Art. 4 (modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 215/2023)

1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 215/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<31 marzo>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 gennaio>>;

b) al comma 4 le parole <<31 maggio>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 aprile>>.

Art. 5 (disposizioni transitorie)

1. I criteri di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 20, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Regione 215/2023, come sostituito dall'articolo 3, si applicano anche ai fini della rendicontazione dei relativi finanziamenti concessi per le annualità 2024 e 2025.

Art. 6 (entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE